



# Città di Modica

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

## SINDACO

**OGGETTO:** disposizione "smoke-free" divieto di fumo nelle aree giochi dei parchi pubblici comunali, nelle spiagge, misure per la tutela del decoro, della vivibilità ed igiene urbana, della pubblica salute e della pubblica incolumità'.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che il Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'Ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori), con note del 28/4/2017 e del 29/5/2017, ha richiesto a tutti i comuni interessati l'estensione del divieto di fumo sulle spiagge nazionali, perché, pur essendo la spiaggia spazio aperto, le persone sono concentrate in pochissimi metri quadrati e quindi viene messa a rischio e va salvaguardata la salute dei cittadini ed in particolare di donne in gravidanza, bambini ed anziani, tenuto conto che le sigarette contengono 4.000 sostanze nocive, di cui circa 60 considerate cancerogene;

**RILEVATO** altresì, come evidenziato dal Codacons, "sottovento ai fumatori, alla distanza di circa 10 metri, con una velocità media del vento di 2,7 m/sec, si generano picchi molto elevati di inquinamento (250 mg/m<sup>3</sup>), che si verificano contemporaneamente alla percezione olfattiva";

**VISTO** che il Comune di Modica ha avanzato richiesta di accesso al riconoscimento internazionale Bandiera Blu per le spiagge ricadenti nel territorio comunale;

**RITENUTO** che, per le medesime ragioni sopra esposte, il divieto di fumo vada esteso, alle aree giochi dei parchi comunali, che sono frequentate dai soggetti più a rischio, ossia i bambini e ragazzi;

**RILEVATO** inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha provveduto ad integrare e modificare alcune delle disposizioni contenute nel T.U. in materia Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, e nello specifico: inserisce l'art. 232 bis (Rifiuti di prodotti da fumo);

Inserisce l'art. 232 ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni); modifica l'articolo 255, inserendo il comma 1 bis con il quale si stabilisce "Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio";

Modifica l'art. 263, inserendo il comma 2 bis, con il quale statuisce: // 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato

all'entrata del bilancio dello Stato (...). Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi Comuni, volte a sensibilizzare consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano (...);

**CONSIDERATO** che il Comune di Modica, nell'ambito delle sue attività istituzionali, persegue la tutela dei minori secondo lo spirito della Legge 221/2015, nonché la generale tutela della salute pubblica anche per quanto riguarda la lotta contro il tabagismo e la prevenzione delle malattie;

Che l'art. 232 bis - (Rifiuti di prodotti da fumo) prevede che i Comuni provvedano ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, e che il Comune di Modica ha già previsto l'installazione di un congruo numero di raccoglitori nell'area urbana;

Che, a seguito del divieto di fumo nei locali chiusi, la dispersione di mozziconi è aumentata soprattutto in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande;

**DATO ATTO** che la diffusa abitudine di gettare per terra rifiuti di ogni sorta come carte, mozziconi di sigarette, lattine, bottiglie, chewing gum, pacchetti di sigarette, di non raccogliere le deiezioni dei cani da parte dei loro padroni, di affiggere fogli di carta pubblicitari, sporcare ed imbrattare spazi pubblici, oltre all'inquinamento dell'ambiente, provoca un deturpamento del decoro, urbano e naturale, che suscita disturbo e talvolta perfino disgusto;

che è sempre più diffuso in tutto il territorio comunale il fenomeno dell'abbandono di rifiuti di vario genere (bottiglie, carta, tovaglioli, stoviglie di plastica, pacchetti e mozziconi di sigarette, ecc.) in prossimità di esercizi commerciali adibiti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle aree in concessione in cui vengono installati tavolini di pertinenza degli stessi; analoga situazione si verifica nelle zone in cui stazionano coloro che esercitano attività commerciale in forma ambulante con la vendita di prodotti alimentari;

**RITENUTO** che tali comportamenti degenerativi ledono, in particolare, il bene della sicurezza urbana che si sostanzia nella fruibilità del patrimonio civico rappresentato dal diritto, di ogni appartenente a questa comunità, di godere il benessere offerto dal poter vivere in un habitat dotato di alto decoro igienico ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano, oltre a poter pregiudicare l'immagine di Modica, che è particolarmente prestigiosa per quanto concerne la tutela dell'ambiente, grazie all'impegno finora profuso;

**CONSIDERATO** che appare pertanto doveroso, per la civica amministrazione, adottare strumenti autoritativi che consentano di poter ancora assicurare ai cittadini ed ai visitatori della città, contatti fisici e percezioni con luoghi pubblici od aperti al pubblico di decoro e piacevolezza, sia per i profili di carattere igienico sanitari che per i profili estetici che gli stessi vantano;

**RITENUTO** peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo, che di contrasto, a conseguire la salvaguardia e la tutela del bene comune sopraindicato, occorre vietare i fatti degenerativi in argomento, che rappresentano il vulnus per la sicurezza urbana e l'igiene pubblica;

**CONSIDERATO** che i mozziconi di sigarette sono un rifiuto non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente;

E che, oltre agli aspetti ecologici, la dispersione sul suolo pubblico dei mozziconi è percepita, insieme a quella delle gomme da masticare, come uno dei sintomi di degrado del tessuto ambientale e del decoro urbano;

**CONSIDERATO CHE** le spiagge di Modica ricadono all'interno di aree SIC ai sensi della direttiva habitat 92/43, e sono, pertanto, tutelate a livello internazionale, e che ciò rende ulteriormente necessario preservarle e

tutelarle dai rifiuti non biodegradabili o degradabili in un lungo arco di tempo, ed in particolare dai micro rifiuti inquinanti, quali mozziconi di sigarette, micro plastiche, ecc.;

RITENUTO, in relazione alla natura rilevante degli interessi tutelati, volti a garantire l'incolumità della collettività dal rischio di natura igienico-sanitaria conseguente alla non corretta gestione dei rifiuti, nonché dal rischio di incendi, di dover prevedere idonee ed efficaci misure di contrasto e di prevenzione rispetto a tali scorrette abitudini;

RITENUTO che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica dai potenziali pericoli, consentono di ricorrere agli strumenti di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

VISTI:

il T.U.LLSS. - R.D. n 1265 del 27/07/1934;

la Legge n.221 del 28/12/2015;

gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n.267 del 18/08/ 2000 e ss.mm.ii. l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. in tema di potere sanzionatorio degli Enti Locali;

la Legge n.689/1981 e ss.mm.ii.

il D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152

la Legge 28 dicembre 2015, n. 221

il decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

il D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

VISTO L'art. 19 dello Statuto comunale;

#### **ORDINA**

**Con effetto immediato e sino alla emissione di diversa ordinanza, che siano rispettati i seguenti punti:**

nelle more dell'approvazione di apposito *Regolamento Comunale*,

1. E' vietato il fumo nelle spiagge di Marina di Modica e Maganuco; E' consentito fumare soltanto nelle aree riservate ai fumatori;
2. E' vietato il fumo nelle aree giochi dei parchi pubblici comunali, nelle spiagge;
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi e dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, così come disposto nell'art. 232 bis del D.lgs. 152/2006 come integrato e modificato con la Legge n. 221/2015;
4. E' altresì vietato l'abbandono sul suolo, nella acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccole dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, così come meglio descritto nell'art. 232 bis del D.lgs. 152/2006 come integrato e modificato con la Legge n. 221/2015;
5. E' vietato, inoltre, l'abbandono sul suolo di pacchetti di sigarette, lattine, bottiglie, generi ed oggetti vari, diversi da quelli previsti sopra al punto 7;
6. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi commerciali adibiti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di dotarsi, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, di appositi contenitori gettacarte e per il recupero dei mozziconi che, ove non siano già presenti, debbono essere allocati nella misura di almeno uno all'esterno di essi;
7. E' fatto obbligo a tutti i suddetti esercenti di provvedere costantemente e prima della chiusura notturna, alla rimozione di ogni forma di rifiuto (carta, tovaglioli, bottiglie, pacchetti e mozziconi di sigarette ecc.) lasciato a terra dagli avventori nell'area antistante e prossima al proprio esercizio commerciale, nonché nelle aree date in concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Ai trasgressori delle norme di cui ai punti da 1 a 2, compresi, e da 5 a 7, compresi, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, obblazionabile in misura ridotta col pagamento di una somma pari a Euro 50,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma entro 60 giorni dalla data di contestazione e/o notificazione;

I trasgressori delle norme di cui ai punti 3) e 4) saranno sanzionati ai sensi dell'art. 255 comma 1 bis del D.lgs. 152/2006 come integrato e modificato con la Legge n. 221/2015, che recita: "*Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter ((Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.*";

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

#### AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.lgs. 104/2010, avverso la presente ordinanza è ammesso, con le modalità previste dalla vigente normativa, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza ed a tal fine, la medesima viene trasmessa al Questore di Ragusa, al Commissariato di P.S. di Modica, al Comando Stazione Carabinieri di Modica ed all'Ufficio di Polizia Municipale di Modica, ai titolari degli stabilimenti balneari delle spiagge in concessione, ai titolari degli esercizi commerciali addetti alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande, all'ufficio informazioni turistiche e al Codacons.

L'Ordinanza è trasmessa in via preventiva al Prefetto di Ragusa.

Dalla residenza municipale

Il Sindaco  
Ignazio Abbate

